

CV<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 15 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 3561
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia » . . .	3565
(Inizio della discussione di):	
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 » . . . . .	3566
Oratori:	
EINAUDI . . . . .	3579
MARAGLIANO . . . . .	3570
RAVA . . . . .	3585
RUFFINI . . . . .	3566
SCIALOJA . . . . .	3581
VITELLI . . . . .	3574
(Messaggio di trasmissione di) . . . . .	3562
(Presentazione di) . . . . .	3579
Giuramento (del senatore Ricci) . . . . .	3562
Interpellanze (Per lo svolgimento di): . . . . .	
FULCI, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i> . . .	3587
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	3586
(Risposta scritta ad) . . . . .	3587
(Svolgimento di):	
« Sui concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore » . . . . .	3562
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . .	3562
MARAGLIANO . . . . .	3562
« Sulla validità di una deliberazione della Commissione per la burocrazia » . . . . .	3563
Oratori:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	3563
MORTARA . . . . .	3563
ZUPELLI . . . . .	3564
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	3561, 3573, 3579

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barbieri, Giusti Del Giardino, Apolloni di giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del

catasto nelle terre liberate che disimpegnino i servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Messaggio del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 14 luglio 1922.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza il presidente del Senato del Regno la proposta di legge per "Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro," di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 14 luglio 1922, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« DE NICOLA ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati della presentazione di questa proposta di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

#### Giuramento del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ricci Federico la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Maragliano e Ronco di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ricci Federico è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ricci Federico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione.

« Per sapere se crede opportuno nell'interesse degli studi mantenere le norme imposte con decreto-legge per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre degli istituti dell'istruzione superiore del Regno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Come il senatore Maragliano sa, con Regio decreto del 1921, in base a proposta formulata da una Commissione di competenti ed in seguito anche al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, si era addivenuto a modifiche dei sistemi di formazione delle Commissioni universitarie.

Queste modifiche formavano le Commissioni in questa guisa: una parte con l'antico sistema dell'elezione e una parte col nuovo sistema del sorteggio. Anche questo metodo di formazione ha rivelato degli inconvenienti che si verificano ogni giorno; ora, ad ovviare a questi inconvenienti, ho ristudiato la questione e, di accordo col Consiglio superiore della pubblica istruzione, ho deciso di preparare un nuovo sistema di formazione delle Commissioni, che mi auguro potrà in gran parte evitare gli inconvenienti che ora si verificano.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione delle informazioni che ci ha voluto dare. Giustamente egli ha lamentato l'inconveniente del nuovo sistema, che con un decreto Reale modificatore del regolamento universitario, era stato imposto. Io dico imposto, perchè nessuna necessità giustificava la misura che è stata presa e che peggiorava la situazione in confronto della precedente. Precedentemente si nominavano le commissioni in base ai risultati puri delle votazioni da cui uscivano quattro membri propri ed un membro affine.

La disposizione che è stata imposta senza che nessuna ragione la volesse e senza sentire il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica in proposito, mentre non vi era nulla di urgente, ha creato un metodo il quale si presta alla ripetizione degli inconvenienti che si avevano prima e li aumenta, perchè affida alla sorte la scelta di parte dei commissari.

Si dice che la sorte è cieca, qualche volta invece avviene che la sorte abbia degli occhi molto acuti; fatto sta che da tutte le parti si sono lamentati grandi e gravi inconvenienti.

E poichè l'onorevole ministro ci dà notizia di modificazioni che sarebbero da attuarsi, io credo opportuno richiamare in proposito l'attenzione sua come quella degli onorevoli colleghi sopra gl'inconvenienti che reca abitualmente la nomina del così detto membro affine, senza che l'affinità sia ben definita.

Vi sono è vero, disposizioni regolamentari le quali stabiliscono certe affinità: mentre poi avviene che la nomina di questo quinto membro non corrisponde alle prescrizioni regolamentari in proposito e che il ministro nominandolo le viola.

È una questione molto importante, sulla quale credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro: le elezioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sono oggi molto compromesse, dati i costumi elettorali che si sono infiltrati nelle università, costumi non dissimili da quelli che si seguono nelle elezioni politiche ed amministrative.

Sono gli aspiranti interessati quelli che brigano per avere commissari amici e benevoli. È necessario a correggere in parte il difetto, un metodo elettorale che assicuri la rappresentanza delle minoranze.

Io confido, e credo che molti onorevoli colleghi, i quali dividono il mio pensiero, confidino con me nell'acume dell'onorevole ministro acciò questi inconvenienti che inquinano la nostra vita universitaria, cessino una buona volta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dell'onorevole senatore Mortara al presidente del Consiglio: « Per conoscere se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia dopo che col 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio per rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Mortara mi chiede se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia, dopo che per il 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore. Io ho riveduto tutte le deliberazioni della Commissione interparlamentare e ho constatato che hanno tutte una data anteriore al 30 giugno; quindi tutte queste deliberazioni sono nella più perfetta regolarità per quanto riguarda la data.

Prendo poi occasione per rivolgere un ringraziamento alla Commissione stessa, la quale, all'appello fatto dal Governo, ha dato prova di una grande alacrità, una grande diligenza e sapienza aiutando il Governo in questa difficile impresa, e ripeto che dopo il 30 giugno non vi è stata più alcuna deliberazione di detta Commissione.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Posso dire che prevedevo la risposta dell'onorevole Presidente del Consiglio quantunque non sia stato nè per capriccio, nè per frivola curiosità che ho presentato questa interrogazione; avevo motivi seri per farla e credevo di aver le prove che qualche deliberazione fosse stata presa dopo il 30 giugno. Non insisto però dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, perchè queste mi fanno argomentare che, se nessuna deliberazione è stata presa dopo il 30 giugno, non possa esistere una deliberazione relativa alla riforma dell'ordinamento giudiziario, la quale esorbiterebbe dalla competenza della Commissione interparlamentare, da quella competenza cioè che la Commissione stessa aveva fino al 30 giugno e che certamente non poteva essere divenuta maggiore dopo che era spirato il termine dei suoi poteri.

Una tale deliberazione avrebbe portato ad nuovo decreto del genere di quello contro cui è insorto il Senato con le vigorose censure espresse dalla Commissione delle finanze per bocca del suo relatore in occasione della discussione del bilancio della giustizia, e anche mediante l'ordine del giorno proposto dal collega senatore Dante Ferraris.

Su mia proposta il Senato votò un ordine del giorno con cui si richiamava il Governo, per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, a rispettare l'articolo 70 dello Statuto. Non dubito che il Governo ottempererà a questo invito del Senato, poichè sarebbe stato suo dovere rispettare lo Statuto anche se il Senato non l'avesse a ciò invitato con un ordine del giorno.

Quindi prendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e colgo l'occasione per pregare anche l'onorevole Presidente del Consiglio di voler tener presente l'ordine del giorno del Senato col quale si è fatto voti, nei riguardi dell'ordinamento giudiziario, che l'articolo 70 dello Stato sia rigorosamente rispettato.

ZUPELLI. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Quale presidente della Commissione parlamentare per la riforma delle amministrazioni statali, debbo dichiarare che effettivamente fu tenuta una seduta il 2 corrente e fu tenuta in seguito a questo invito, in data 30 giugno:

« Oggi, giorno in cui scadono i poteri della Commissione parlamentare per la riforma della burocrazia, dovrebbe essere ritenuto chiuso il ciclo delle sue sedute, ma poichè rimane da esaurire l'esame di alcuni progetti, ritengo necessario fissare un'altra seduta nella quale la Commissione potrà portare a compimento i suoi lavori. Al fine di evitare la coincidenza con le sedute parlamentari fisso la riunione della Commissione per il 2 luglio e raccomando vivamente agli onorevoli membri di voler intervenire ».

E spiegherò ora come è andata la faccenda.

Il giorno 24 giugno si è riunita la Commissione ed ha esaminato vari progetti, fra i quali quello accennato dall'onorevole Mortara, vennero quindi fissati i relatori dei vari progetti che erano stati prima discussi in linea generale. Si stabilì poscia di dar lettura delle rispettive relazioni il martedì successivo, ma per decisione della Camera dei deputati, martedì mattina, si tenne seduta della Camera e quindi i deputati non potendo intervenire, quella seduta della Commissione fu rimandata al venerdì successivo, ma anche in quel giorno vi fu seduta alla Camera dei deputati e quindi

si dovette ancora rimandare la riunione e per questa ragione siamo andati a finire a domenica 2 luglio.

In questa seduta la Commissione non ha fatto che udire la lettura delle relazioni durante la quale si è discusso su questioni di forma ma non di sostanza e non poteva essere perciò considerata come una seduta effettiva della Commissione, ma soltanto un complemento di semplice redazione e si poteva perciò considerare nei limiti della legge. Questo è il concetto della Commissione.

Io sono stato accusato dal più alto magistrato e deferito al giudizio della più alta autorità dello Stato: e malgrado tutto ciò io non sono affatto preoccupato, non solo, ma io porto a mia volta un'accusa contro questo altissimo magistrato. Ma può questo altissimo magistrato deferire...

MORTARA. Qui non ci sono magistrati! Signor Presidente, io la prego di richiamare il senatore Zupelli, come altra volta ella richiamò me perchè parlavo come magistrato.

PRESIDENTE. Onorevole Zupelli, non sollevi questioni personali.

ZUPELLI. E va bene, lasciamo stare i magistrati. L'onorevole Mortara ha chiamato il Governo a giudicare una Commissione delegata dai due rami del Parlamento: ciò è, a mio avviso, incostituzionale.

PRESIDENTE. Permetta senatore Zupelli: il senatore Mortara ha fatto una questione di validità di una deliberazione, ritenendo che una deliberazione presa il 2 luglio non sarebbe stata legale; ella ha risposto che le deliberazioni sono anteriori al 30 giugno, e che non può essere ritenuta come una seduta quella in cui fu presa la deliberazione, perchè si sono discusse delle questioni di forma della relazione, la quale non rispecchiava che delle deliberazioni antecedentemente prese.

Dato questo chiarimento, la questione è esaurita, e non mi pare sia il caso di intavolare una discussione.

ZUPELLI. Io, come presidente di quella Commissione credo di avere il dovere di fare in modo di dimostrare che la Commissione stessa non ha esorbitato, non solo, ma anche che il prestigio della Commissione non sia in alcun modo abbassato.

È una Commissione parlamentare, e noi che siamo destinati dai due rami del Parlamento a controllare, quasi a scortare o a far da consultori del Governo, non possiamo essere giudicati dal Governo sulla nostra opera.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

**Approvazione del disegno di legge: « Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia » (N. 494).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 494).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Alle Società civili e commerciali italiane ed ai privati cittadini o sudditi italiani che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso, od intraprenderanno nel termine di tre anni dall'approvazione della presente legge, in Eritrea o nella Somalia italiana, importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in cinquanta annualità.

Le Società che potranno ottenere i mutui dovranno essere legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nelle due colonie; avere due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

(Approvato).

#### Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore competente, sentito il Consiglio coloniale.

Le somme mutate saranno pagate a ciascun mutuuario in relazione allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui, concessi ai termini dell'articolo 1, saranno riscossi dai Governi dell'Eritrea e della Somalia, con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte dirette, in vigore nel Regno.

Del relativo servizio di riscossione, e versamento in conto tesoro, sarà incaricato uno degli uffici di Governo, presso il quale sarà tenuta una speciale contabilità della gestione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per la concessione di mutui di cui all'articolo 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al tesoro dello Stato la somma di lire trentacinque milioni, nel limite di 12 milioni per primo anno, 12 milioni per secondo ed undici milioni per terzo, a cominciare dall'esercizio 1922-23.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le quote annuali, comprensive degli interessi, al saggio che sarà determinato per i mutui assistiti da concorso dello Stato nel decreto annuale del Ministero del tesoro, e della quota di ammortamento del capitale, saranno iscritte in speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello della somministrazione e saranno pagate entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Sulle somme corrisposte, prima che cominci l'ammortamento, la Cassa dei depositi e prestiti tratterrà gli interessi.

Resta a carico del tesoro dello Stato la differenza tra gli interessi da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti e quelli a carico dei mutuatari a senso dell'articolo 1.

(Approvato).

## Art. 6.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 » (N. 488).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

**PELLERANO, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 588).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**RUFFINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RUFFINI.** Onorevoli colleghi, lo scopo del mio discorso è molto semplice e concreto, quello di esortarvi con tutta la persuasione che in me ha generato una vita passata per intero nell'università, quello anzi di pregarvi per l'affetto, per l'attaccamento ormai inscindibile che mi lega all'istituto universitario, di approvare senz'altro, come vi è presentato, questo disegno di legge.

Vi si è detto che questo disegno di legge rappresenta un atto di giustizia, non solamente innegabile, ma, dobbiamo aggiungere, non più prorogabile a vantaggio di un ceto di devoti servitori dello Stato, i quali sono ben meritevoli, quanto meno, di un trattamento uguale a quello, che altri ceti già ebbero. E certamente questa ragione non può non essere messa in primo luogo. Qualche mese fa, discutendosi nel Consiglio comunale di Torino il nuovo organico del personale municipale, naturalmente con annesse le tabelle dei nuovi stipendi, mentre la discussione si prolungava molto perchè i

rappresentanti delle parti estreme si erano fatti interpreti della non completa soddisfazione degli impiegati, io non potei trattenermi dal fare un raffronto molto suggestivo. Osservai con le cifre alla mano, rispetto a una categoria di questi funzionari della quale più particolarmente si era discusso, e che aveva servito alla esemplificazione degli oratori che mi avevano preceduto - i funzionari del dazio, - essendosi per essi fatta valere la peregrina ragione che dovessero godere di speciale favore, perchè attraverso di essi il Municipio ricavava i suoi maggiori introiti, al che io naturalmente replicai chiedendo se i soprintendenti delle biblioteche o gli insegnanti municipali dovessero rimanere senza stipendio, non rappresentando essi alcun guadagno ponderabile o misurabile per il Municipio; io osservai, ripeto, con le cifre alla mano, che al primo gradino della categoria di quei funzionari era assegnato uno stipendio superiore a quello dei professori straordinari di università, che salendo di un grado, al controllore o verificatore del dazio, parmi, si aveva uno stipendio superiore a quello del professore ordinario, e che giunti a mezzo la loro carriera gli stipendi superavano il mio stipendio, che è il massimo che si possa raggiungere, e che finalmente nei gradi superiori gli stipendi rappresentano qualcosa che dovrà sempre rimanere un pio desiderio per i professori universitari. E la mia esemplificazione dovette toccare il segno, perchè nessuno vi replicò.

Orbene, onorevoli colleghi, non è giusto, non è bello, non è degno di un grande paese, e non è neppure prudente, e direi non è salutare, che in una grande città il vecchio filosofo, l'astronomo, il fisiologo, il matematico ecc., i quali hanno speso nobilmente tutta la loro vita nello studio, e magari non hanno raggiunto il massimo dello stipendio, si imbattono sul medesimo pianerottolo con l'impiegato del municipio, che ha il loro medesimo stipendio, e sarà di un quindici o venti anni più giovane di loro, avendo cominciato la sua carriera magari a diciotto anni, senza tanti studi, forse senza laurea, e dopo non difficili prove di concorso; mentre i professori universitari non possono iniziare la loro carriera ufficiale che ai trenta o trentacinque o magari quarant'anni, e solo dopo lunghi studi e concorsi

difficilissimi. Ed è appunto un caso doloroso e frequente, di cui tutti i ministri della pubblica istruzione, e parecchi ce ne sono qui che possono rendere testimonianza, è un caso doloroso e frequente, dico, quello del professore d'università, che non ha potuto raggiungere gli anni di servizio per la pensione; così che la sua famiglia si vede costretta a limosinare un qualche magro sussidio.

Ma non è questa ancora la ragione essenziale, a mio avviso; non c'è, vale a dire, soltanto questa ragione, diremo così, di carattere personale; altra ce n'è di carattere ben più alto ed universale. La grande guerra ha rappresentato in tutto il mondo una crisi della cultura e dell'intelligenza che si presenta ogni giorno più inquietante e quasi paurosa; perchè soltanto ora, che noi abbiamo tentato di riprendere l'ordine dei nostri studi e dei nostri lavori, ci rendiamo conto della devastazione che la guerra ha operato non solamente in ragione dei milioni di giovani vite che si sono spente, e in cui forse la provvidenza aveva messo i germi dei futuri rinnovatori della cultura, e non solamente perchè i mezzi di studio sono diventati così costosi che sono presocchè inaccessibili, ma ancora perchè un grande disamore si è fatto intorno agli studi ed all'università. I subiti guadagni hanno sviato i giovani dal cammino, tutto abnegazione, della carriera universitaria. È un danno, di cui non ci possiamo accorgere ora che sono rimasti sulla breccia gli antichi insegnanti i quali, per amore del loro ufficio ed anche, a che tacerlo? perchè altre vie non si possono più aprire innanzi ad essi, non intendono disertare il loro posto. Ma queste conseguenze di anno in anno saranno sempre più gravi. Orbene, bisogna che la carriera scientifica, in un paese in cui la cultura per ragioni che è inutile indagare, è cultura essenzialmente universitaria, diventi qualche cosa che si possa percorrere con dignità, altrimenti il livello nostro intellettuale si abbasserà in maniera veramente disastrosa.

Ma si dirà: voi per questi vantaggi di ordine materiale siete disposti a passare sotto le forche caudine di quelle restrizioni, di quelle menomazioni, di quelle suspizioni, che la legge contiene: voi, in certa maniera, vi disponete a vendere il vostro diritto di primogenitura, della vostra magnifica primogenitura intellettuale,

per un misero piatto di lenticchie. Ora io sento il dovere di protestare contro una simile asserzione. Io credo, da un lato, che non esista nessun ordine di cittadini in Italia, che sia animato da simili poco degni sentimenti quasi di ricatto contro l'elemento universitario; e da un altro lato, non c'è uno dei miei colleghi che si presterebbe a un simile mercato a scapito della propria dignità e libertà universitaria. Il contrasto è, non di carattere morale, ma esclusivamente tecnico. Si tratta, cioè, di concezioni diverse dall'istituto universitario. Ora, in fatto di università, i dissensi sono eccezionalmente profondi e vivaci, per ragioni tutte speciali di carattere oggettivo e soggettivo.

In qualunque altro ramo della pubblica amministrazione un progetto di riforma potrà dar luogo a divergenze di metodo; ma l'intento finale non può essere che unico; e un magistrato, ad esempio, non potrà avere della amministrazione della giustizia un concetto diverso dal suo collega di un'altra categoria. Così non stanno le cose per rispetto all'istituto universitario. Basta che uno concepisca la riforma universitaria con tendenza ad esempio prevalentemente scientifica e un altro con tendenza prevalentemente pratica, perchè una divergenza in apparenza anche minima all'inizio porti poi a risultati così remoti, da essere addirittura irriducibili. C'è quindi una ragione obbiettiva, *in re ipsa*, che spiega la diversità grandissima di apprezzamenti che suole sollevare qualsiasi tentativo di riforma universitaria.

E poi vi è anche un'altra ragione: che le Università raccolgono, sotto il nome di professori, masse di individui di mentalità, di abitudini, e spesso di una concezione della vita e del mondo così differenti, come non accade in nessun altro ordine di persone. Se voi prendete un filologo, un astronomo, un fisiologo, un giurista, un medico, un professore di qualche materia di applicazione, e così via, come potrete sperare di ridurre queste persone, così lontane per la diversa e spesso contraria *forma mentis*, ad un apprezzamento concorde sopra l'ordinamento universitario, sto per dire, ad un comune denominatore universitario?

Io metterei pegno, che se voi indiceste un *referendum* fra tutti i professori universitari ne verrebbero fuori dei progetti anche più contraddittori e singolari di qualsiasi progetto uf-

ficiale. E del resto, ciò che di più organico e buono si è fatto per le Università, la legge Casati, lo si potè fare in grazia solamente dei pieni poteri.

Ed anche un altro elemento, subiettivo sempre, intendo prospettare. Non vorrei però che nelle mie parole si vedesse la menoma intenzione di una minor reverenza verso maestri insigni, di cui alcuni qui siedono, e che io ammiro come scienziati, stimo come uomini ed amo profondamente come amici. Consentite, o colleghi, che vi dica, tanto per spiegarmi in una maniera spicciativa: diffidate degli apprezzamenti troppo pessimisti che uomini del mestiere fanno delle leggi universitarie. Badate che si tratta di persone, le quali oramai per lunga abitudine di vita sono tutte quante devote di quella che vorrei chiamare la religione dell'assoluto; le quali sono tutte prese, se così mi è concesso dire, dalla malattia del perfetto. Naturalmente, per costoro il calcolo deve essere sempre esattissimo, la misurazione impeccabile, l'esperienza ineccepibile, la edizione che non abbia una virgola la quale non sia al suo posto. È insomma una specie di degnissima, di nobilissima, ma pur sempre inevitabile deformazione professionale, la loro.

Perciò si spiega come per essi non vi siano mezzi termini: tutto ciò che non sia assolutamente buono, è addirittura pessimo. Ebbene, io vi dico: diffidate di questa bravissima gente; voi, che siete in maggioranza uomini di esperienza, uomini di vita pratica, voi che sapete come soprattutto in materia di leggi tutto è relativo e che soltanto il relativamente buono può raggiungersi.

Ma si dice ancora: dunque questa legge contiene veramente tanto di cattivo che non si possa, senza un vero sacrificio delle proprie convinzioni, approvarla?

Io ricevetti, non è molto, una lettera da un antico valorosissimo collega degli inizi della mia carriera, il quale si è oggi raccolto in una piccola Università nella sua patria, dove adempie decorosamente, ma in silenzio, nella tranquillità di una vecchia città toscana, la sua missione di veramente degno insegnante universitario. Ebbene, questo antico collega mi scrive: per la mia vecchia esperienza e per quello che essa mi suggerisce, per quello che la mia coscienza mi impone, ti dico: fate che

questa legge sia approvata. E soggiunge, nel suo pittorescolinguaggio: questa legge contiene, è vero, alcuni rospiciattoli; ma è meglio tranquillarli, perchè, se proprio si mostreranno indigeribili, li potremo — è lui che così scrive — risputare. Orbene io non credo che questa legge nasconda tutti quei rospi che si dice. Credo invece che contenga molte cose buone. E questo mi fa asserire una convinzione formatasi in me attraverso quarant'anni, durante i quali ho percorso tutta quanta la vita universitaria, gradino per gradino: studente, libero docente, incaricato, professore straordinario, professore ordinario in più università, e poi preside, rettore, membro del Consiglio superiore, fino al giorno ch'ebbi l'altissimo onore di venire assunto alla suprema magistratura scolastica, quella di ministro, per tornarmene poi, come ora ho fatto, appassionatamente all'insegnamento; così ch'ebbi modo di considerare e saggiare l'istituto universitario da tutti i suoi lati. Buonisima è la parificazione fra le materie, che prima si dicevano o fondamentali o complementari. Buono quanto si dispone in fatto di concorsi, togliendo qualche inconveniente in questa parte del nostro ordinamento universitario; che tutti i colleghi delle università straniere designano come indubbiamente superiore ai sistemi stabiliti nelle loro università. Altra cosa addirittura ottima è quella di aver fatto in modo che fosse eliminata la possibilità di concorrenza, in materia di tasse, fra le università libere e le ufficiali. Questo della concorrenza è un male grave, del quale soffre specialmente la più antica e gloriosa Università nostra, Bologna, e ne soffre più specialmente in quella facoltà giuridica, che di tutte fu la primigenia. Si tratta di una concorrenza, diremo così, al ribasso, che le fa quella costellazione di università libere, che le sorgono d'intorno, per cui la nostra Università più insigne corre pericolo di perire di anemia scolastica.

Stimo pure che non sia stata una cattiva disposizione quella dell'abbinamento degli insegnamenti. Ciò non implica che un insegnante debba per forza dedicare la sua attività scientifica a una materia diversa da quella in cui si è specializzato; ma importa soltanto che egli debba insegnare una scienza collaterale. Ed io ho visto in molti casi degli scienziati profon-



dissimi insegnare non bene la propria materia in ragione appunto dell'eccesso di profondità cui erano arrivati, ed insegnare invece molto bene materie collaterali, in cui portavano una visione più panoramica dell'universo campo della scienza ed una freschezza inconsueta di impressioni. Ed io stesso ho talvolta il dubbio di aver insegnato quelle materie nelle quali sono più versato, meno bene di altre alle quali meno mi ero dedicato. Senza contare pei, che il doversi cimentare in un insegnamento collaterale al proprio è, segnatamente per i giovani professori, un ottimo correttivo di quegli eccessi della specializzazione, che da tante parti e non sempre a torto si lamentano.

Ma qualche rospo in questa legge - lo debbo pure ammettere - l'ho trovato anch'io. Ad es. nell'articolo 28-ter, in cui si stabilisce che agli insegnanti, che esercitano la professione, è dato modo di godere dei vantaggi economici della legge, purchè i loro redditi professionali non superino una certa misura determinata dalla imposta di ricchezza mobile; mentre invece agli insegnanti, che esercitano la loro attività in altri istituti come professori, è assolutamente precluso ogni miglioramento. Orbene, questa è una disparità di trattamento assolutamente iniqua. Delle due, l'una. O voi dovevate precludere ai professionisti, come a coloro che insegnano in altri istituti, ogni possibilità di godere dei miglioramenti economici; o dovevate equiparare i professori che insegnano in altri istituti ai professionisti, cioè concedere anche ad essi il cumulo, mettendo anche per essi lo stesso limite. La disparità sancita dal disegno di legge è tanto più ingiusta in quanto (voi lo sapete, che siete uomini di esperienza) quella certa misura della ricchezza mobile è una scala così mobile, che si presta facilmente ad ogni scappatoia; e in quanto ancora quello della professione rappresenta un diversivo ben altrimenti assorbente, che non sia l'insegnamento in altri istituti. Quindi per questo rispetto invocherei dal ministro e dalla Commissione, che si escogitasse qualche cosa...

CORBINO, *relatore*. Sarà chiarito anche questo punto!

RUFFINI... per eliminare questa iniqua disparità di trattamento. Salvo questa riserva, io non potrei che propugnare - ripeto - la approvazione del disegno di legge che ci è pre-

sentato. Ad ogni modo, quale che sia l'apprezzamento che si possa fare di questo disegno di legge, esso rappresenta certo un tentativo di rinnovamento. E già per questo è lodevole.

Le università italiane, come del resto quelle di tutti i paesi (perchè si tratta di un male comune, come mi assicurano colleghi esteri); le università attraversano un momento di crisi, non fosse per altro che perchè gli studenti non possono più permettersi il lusso di fare gli studenti sul serio. Un padre di famiglia deve fare tali sacrifici per mantenere i figli agli studi, che questi sono costretti ad arrangiarsi, come dicono nel linguaggio che sente ancora del loro meritorio servizio militare; e fanno lo studente saltuario. Ora bisogna intensificare, modificare, ravvivare in tutti i modi queste università, se vogliamo che vivano. L'università si trova davvero nelle condizioni tormentose dell'inferma, che deve mutar fianco per trovare ristoro. Ed è veramente il caso di ripetere in questo momento di sconvolgimento, di perturbazione, di malessere generale, quello che per simili circostanze scriveva il Macchiavelli: essere meglio fare e poi magari pentirsi, che non fare e poi pentirsi.

Per questa ragione io mi compiaccio, che il Ministro della pubblica istruzione abbia senz'altro ripreso il progetto di legge elaborato dal suo illustre predecessore; e, senza far questione di amor proprio, tenendo conto del buono che v'era, l'abbia fatto suo.

E di un'altra cosa ancora mi consenta il Senato di compiacermi. Io vedo tra i presentatori di questo disegno di legge il nome del ministro del tesoro, on. Peano. E mi ricordo di un giorno, 40 anni fa precisamente, in cui sulla soglia dell'Università torinese uno sparuto giovane piemontese, che veniva dalla provincia, si imbatteva in un altro piemontese, anche lui sparuto, e che veniva da un altro angolo della provincia, ed erano tutti e due in condizioni tutt'altro che buone, ma risolti ad aprirsi con lo studio e il lavoro una via nel mondo. Giunto oramai a un punto, che è molto più vicino alla soglia dell'uscita dell'università, che non a quella dell'entrata, io mi compiaccio di ritrovare in testa a questa legge il nome del mio antico compagno di scuola, e di poter constatare, che la sua vita così diversa e lontana dall'università non abbia spento però

neppure in lui l'antico rispetto e l'antico affetto all'istituto universitario. (*Vive approvazioni*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, poche parole in proposito alla legge che abbiamo innanzi.

Concedetemi però in primo luogo due dichiarazioni preliminari. La prima è questa: che io credo opportuno votare la legge, e votarla com'è.

La seconda che sono presso ai limiti di età, che sto per abbandonare l'insegnamento universitario e, sono quindi libero nei miei apprezzamenti, nè si può dubitare che gli apprezzamenti miei possano essere ispirati a ragioni puramente subbiettive.

Dopo questo dirò quali siano le impressioni mie sul complesso di questa legge ricordando sempre la premessa che la voterò e la voterò com'è; ma ne parlo perchè credo opportuno che il Senato sia informato della situazione delle cose, dei precedenti che accompagnarono la preparazione di questa legge ed il suo svolgimento, perchè se il Senato sarà disposto a tranquillizzare i rospi e sono molti cui accennava l'eminente oratore che mi ha proceduto, sappia quali siano per essere le conseguenze di ciò che sarà per votare. Anzitutto onorevoli colleghi, non bisogna dissimulare che questa legge presenta, ed in misura anche maggiore tutti i difetti che sogliono presentare, da qualche tempo, le leggi che sono presentate al Parlamento. Leggi le quali hanno abitualmente per obbiettivo di fare qualche rattoppamento, di provvedere lì per lì a qualche situazione urgente e scabrosa del momento, ma che abitualmente non sono coordinate all'assetto organico dei servizi pubblici cui si riferiscono, nè hanno la struttura organica necessaria perchè una legge raggiunga i suoi effetti, senza venir meno alla osservanza di quei principi generali che debbono governare il buon andamento di tutte le istituzioni, e specialmente di un istituto così alto quale è quello dell'insegnamento superiore. Ebbene, onorevoli colleghi, questa legge appartiene appunto al novero di quelle che si presentano al Parlamento senza sufficiente documentazione, e che il Parlamento si treva spesso costretto a votare o per coazione di opportunismo politico o per coazione di opportunismo sentimentale.

Tale è questa legge. È vero che per essa si concede alla negletta classe dei professori universitari un modestissimo miglioramento economico; ma è vero altresì che da essa la situazione dell'alta coltura esce abbassata e la figura austera del professore universitario, per essa è trasformata in quella di un impiegato di ordine che mendica dai pubblici poteri l'elemosina di un aumento di paga e per averlo subisce tutte le umiliazioni che gli sono imposte. E di questo amo dichiararlo, la colpa non va all'onorevole Corbino, che da ministro l'ha presentata nè al ministro attuale che l'ha raccolte.

È una legge che non fu concepita nè da uno nè dall'altro e se essi l'hanno presentata prima e dopo l'hanno accettata, l'hanno fatto per quei moventi di opportunismo, specialmente sentimentali, per i quali io credo si debba votarla e per i quali noi tutti la voteremo. Ecco quello che è avvenuto. Quando, per le mutate condizioni economiche del paese dopo la guerra tutti i funzionari dello Stato chiesero un miglioramento delle loro condizioni, il Governo a tutti coloro che hanno chiesto ha largamente concesso, e le condizioni odierne del nostro bilancio lo dimostrano; ma ai professori universitari si è negato ogni miglioramento. E questa situazione critica che ha reso oggi umano votare questa legge umiliante e sconclusionata, è dovuta ai pubblici poteri i quali hanno portato, dirò così, alla disperazione i professori delle università italiane, perchè mentre furono ascoltate tutte le richieste, fu negata sempre costantemente ad essi la giustizia che chiedevano.

Dopo lotte infinite, dopo una via Crucis interminabile, e basta consultare le pubblicazioni che ha fatte l'Associazione dei professori universitari per convincersene, i professori hanno ottenuto, finalmente, da un ministro questa risposta mirabolante: studiate il modo di addivenire ad un miglioramento della vostra condizione economica senza pesare per nulla sul bilancio dello Stato; proponete in questo modo e sarete esauditi.

Innanzi a questa situazione i dirigenti l'associazione universitaria si sono trovati di fronte ad un bivio: o resistere, agitare la pubblica opinione, seguire altre vie per ottenere quella giustizia che ad essi era negata, oppure piegare il capo ed accettare senza badare ad

altro la missione di migliorare le condizioni economiche dei loro rappresentati, senza toccare il bilancio. E dinanzi alla responsabilità che ad essi incombeva di fronte a una massa di colleghi i quali si trovavano nel bisogno assoluto di essere prontamente aiutati, si sono messi allo studio, perchè, onorevoli colleghi, dovete sapere — ed è storia ormai conosciuta fra le quinte — che questa legge non fu opera del Governo.

Il Governo l'ha secondata, l'ha accettata, ma essa è fattura dei dirigenti l'associazione dei professori universitari i quali passando di delusione in delusione, rabberciando in modo via via restrittivo la legge, giunsero alle misure che noi oggi discutiamo e deploriamo.

Essi in principio sperarono — ed avevano ragione di sperare —, nella possibilità di potere utilizzare i maggiori proventi dall'aumento delle tasse scolastiche: fu loro negato.

Bene è vero che i maggiori proventi derivati dall'aumento delle tariffe postali, telegrafiche e ferroviarie furono devoluti a migliorare le condizioni del personale: ma quel personale tumultuava e scioperava. Ad esso fu concesso questo ed altro a carico del bilancio; ai professori, perchè buoni cittadini che facevano soffrendo il loro dovere, si disse di no. E si cominciò allora dalla riduzione dei ruoli.

Questa riduzione fu proposta dalla associazione universitaria, onde trarne i mezzi necessari, per dare in più dello stipendio, un assegno nuovo di 6000 lire annue ai professori, per esercitazioni o doppi insegnamenti.

Se, onorevoli colleghi, leggete la legge cominciando dall'articolo 25, scendendo poi ai successivi, voi vedrete che questa misura dell'insegnamento duplicato o degli esercizi non è coordinata alla finalità dell'insegnamento, ma è un ripiego per potere in qualsiasi maniera porgere un aiuto ai professori che chiedono giustamente di essere meglio ricompensati. È questo davvero un provvedimento grave che non risponde — e in ciò mi dispiace non essere d'accordo con l'illustre mio collega Ruffini preopinante — ai bisogni dell'insegnamento e alla elevazione della cultura superiore.

Ma parve che non fossero del tutto sufficienti i fondi provenienti dalla riduzione dei ruoli: per averne altri si è ricorso alla misura esecutiva verso i professori cosiddetti professionisti

escludendoli dal beneficio accordato agli altri per i doppi insegnamenti e per le esercitazioni obbligandoli pur nondimeno a farle, ma senza compenso. E certo questa esclusione diminuirà sensibilmente l'onere complessivo per gli assegni delle 6000 lire, perchè il numero dei colpiti è più considerevole di quello che non paia. Non sono solo i clinici colpiti da questa misura, ma non pochi professori di varie facoltà, specie mediche, giuridiche e di scienze.

Onorevoli colleghi, questa dei professori professionisti è una questione la quale merita di essere per un momento esaminata, non con un criterio subiettivo, ma con un criterio assolutamente obbiettivo.

Se voi dite: vi sono professori i quali si trovano in condizioni economiche buone e altri che si trovano in condizioni economiche meno buone e perciò i primi debbono rinunciare ai benefici escogitati per concorrere ad aiutare i loro colleghi; se si mette la quistione in questi termini e la si esprime con questa formula, la misura può parere umana. Ma se invece si dice che il professionista dà un contributo meno attivo all'insegnamento e che toglie all'insegnamento e all'attività scientifica una parte di quel tempo che gli altri vi dedicano, in questo caso, onorevoli colleghi, si dice una menzogna e lo prova la storia del movimento scientifico di questi ultimi cinquant'anni. È dalle scuole che i professionisti dirigono che sono usciti molti di quei lavori che hanno fatto maggiore onore alla scienza italiana! E per limitarmi ad uno dei gruppi di professori professionisti, più presi di mira, quello dei clinici medici ricorderò che Luigi Concato, Guido Baccelli, Salvatore Tommasi, Arnaldo Cantani, Achille De Giovanni, Augusto Murri, Antonio Cardarelli, Camillo Bozzolo ed altri, hanno dato e danno alla scienza, energie, attività, produzione scientifica, certo maggiore di molti altri, e che pur non esercitando professione alcuna, si sono adagiati sulle cattedre e non lasciarono e non lasciano orma alcuna nelle scuole, nell'ateneo e nella scienza!

E quello che dico dei clinici, so che può essere detto, di tanti altri che in altri campi di attività scientifica, pur applicando professionalmente i loro studi, diedero largo contributo alla scienza. Ed il Senato si onora di averne parecchi nel proprio seno.

È quindi, ingiurioso onorevoli colleghi, il dire che il professore, che applica professionalmente a beneficio dell'umanità e delle industrie e della giustizia le conquiste del proprio intelletto, contribuisca meno che il non professionista, al decoro della scienza nazionale. È un'ingiuria la quale non si voleva e non si meditava certo di fare, dai proponenti ma che trapela dalle relazioni, dalle discussioni e di qui appare perfettamente giustificato il risentimento di cui mi sono fatto eco: mi appello alla giustizia di tutti coloro i quali seguono il movimento universitario Italiano e mondiale, perchè dicano se sia vero che l'esercizio professionale nuoccia o no all'attività scientifica.

Dopo ciò, se è vero che sia dovere dello Stato retribuire l'opera data in misura di quello che effettivamente è, appare che il volere proporzionare la retribuzione alle condizioni economiche di chi la dà ed il consacrarlo in una legge, è un atto riprovevole che non si è mai verificato nella vita pubblica italiana, nè in quella di altri paesi. E si osservi ancora che la valutazione delle condizioni economiche dei cittadini non può essere fatta solo in base alle valutazioni fiscali di presunti redditi professionali, ma da tutti i molteplici cespiti di ricchezza e di guadagno. Non è certo in base, alle cifre di ricchezza mobile pagata o non pagata, che si possono differenziare i professori che hanno bisogno da quelli che non hanno bisogno.

I professori professionisti non hanno insistito, non insistono, ma domandano che sia apprezzata in modo giusto l'opera loro, ma vogliono sia riconosciuto che la loro attività scientifica è e fu pari a quella di qualunque altro insegnante.

Ma l'esecuzione dei professori professionisti, non parve sufficiente ancora, si è andato più oltre ed in un articolo di questa legge, si stabilì che i professori i quali sono deputati e senatori devono pagare i supplenti, quando per dare la loro opera al mandato legislativo non possono fare scuola. Basta enunciare questa disposizione per misurarne le enormità e le odiosità, nella sua ridicola piccolezza. È davvero singolare, per non dire altro, che il governo di uno Stato a forma rappresentativa, abbia presentato un articolo di legge che per

le sue conseguenze può avere quella di limitare le funzioni di qualcuno fra i membri dei capi legislativi.

E dopo quest'opera di progressivo - concedetemi la frase - cannibalismo di una parte di professori in danno di altri - quale è il beneficio economico che fu raggiunto? Un aumento di stipendio? No.

L'assicurazione di una meno magra pensione per le loro famiglie? No?

Si è giunti solo, per una parte di essi, ad una indennità di seimila lire annue, coll'onere di assumersi un doppio lavoro; lavoro professionale anche questo, che toglie tempo ai loro studi ed alla loro attività scientifica. Beneficio questo davvero assai inferiore a quello che ebbero gli impiegati d'ordine dello Stato, i macchinisti ferroviari, ufficiali postali, ecc., rispetto al loro stipendio iniziale.

È vero che si è fatta la promessa di un aumento di stipendio da realizzarsi con la legge sulla burocrazia.

Sarà, ma per intanto è a notarsi che come risulta dagli atti parlamentari, la Commissione della Camera aveva presentato un articolo 1-bis, nel quale si diceva « che il Governo del Re è autorizzato, appena siano stabilite le norme relative all'aumento degli stipendi dei pubblici funzionari, ad applicarle ai professori universitari ». Ma questo articolo è scomparso, e la legge è venuta al Senato senza di esso.

CORBINO, *relatore*. Si provvede nella legge sulla burocrazia.

MARAGLIANO. Va bene, ma tuttavia ora è scomparso dalla legge e sarebbe meglio che vi fosse rimasto.

Ma dopo tutto questo che riguarda i benefici finanziari che una parte dei professori universitari potrà avere dalla legge, vediamo quali conseguenze per essi siano venute allo assetto degli studi ed alla economia dell'insegnamento.

Segnalo solo un dato molto significativo. La legge provvede che per avere l'assegno supplementare delle seimila lire i professori debbono fare un secondo insegnamento, od un corso di esercitazioni. Ora meditate il testo dell'articolo relativo.

Esso dice così: « L'assegnazione del secondo insegnamento (meditate bene, onorevoli colleghi, perchè è solo con un secondo insegnamento o corso od esercitazioni che si possono

avere le seimila lire) ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore o dal capo dell'Istituto, su conforme parere della Facoltà o scuola. Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34 ».

Ora onorevoli colleghi, da siffatta dizione emerge che i professori i quali attendono da questo secondo insegnamento quelle 6 mila lire che non si vogliono altrimenti concedere, vorranno avere naturalmente tutto un secondo insegnamento od un corso di esercitazione: qualunque esso sia. Tirate le somme e vedrete che cosa ne guadagneranno la coltura e la serietà degli studi.

Ma vi è anche qualche altra cosa che appare chiaramente a chi è pratico di università e di insegnamenti universitari.

Gli esercizi, gli insegnamenti doppi, recano di necessità un'aumento di ore nel piano di studi delle facoltà. Ne ci si dica che non tutti saranno obbligatori. L'esperienza dimostra che quando un professore titolare di un insegnamento obbligatorio, ha sotto qualsiasi veste un altro insegnamento, vincola gli studenti in ogni modo a frequentarlo.

Già fino ad ora ci si trova in condizioni difficilissime e le esercitazioni che sono in questi due ultimi anni venute ad accumularsi, ha limitato ai giovani il tempo disponibile per le scuole pratiche di materie applicate, ad esempio, le cliniche. L'onorevole ministro della pubblica istruzione lo sa, e sa quali inconvenienti ne derivino. Immaginatevi quel che succederà quando vi saranno tutti questi doppi insegnamenti e relative esercitazioni.

E senza fermarmi ad enumerare tanti altri inconvenienti, bastano gli accenni fatti per dire che da questa legge l'insegnamento sarà danneggiato e con esso gli interessi della cultura.

Nè credo necessario dilungarmi a dimostrare quanto questa legge d'altra parte sia deficiente nella parte tecnica. Tutti conoscete per lunga consuetudine, quali siano le esigenze tecniche di una legge ed in questa le troverete quasi tutte mancanti. Basti il dire che non vi è la dimostrazione degli oneri finanziari in cifre ed in

dettagli presentati dai ministri competenti. Vi sono sì le illustrazioni dei relatori, ma queste lo sappiamo non fanno testo in legge, nè vincolano il governo.

Ma, dopo tutto questo, mi direte: perchè consigliate di accettare la legge così com'è? Lo consiglio, perchè è una legge di transazione e di transizione. Votiamola, facendo assegnamento che il Governo presto la corregga. Oggi dobbiamo ottemperare ad una necessità urgentissima, quella di dare a molti valorosi insegnanti il mezzo di pareggiare miseramente il loro bilancio domestico. Se i loro fiduciari sono venuti meno al loro compito, se hanno accettato per essi una soluzione umiliante e dannosa ai loro interessi economici ed agli studi, non per questo dobbiamo prolungare le loro sofferenze. I professori meritano trattamento ben diverso, ma la via scelta fu errata e il Governo da sua parte ha fatto male a profitare della arrendevolezza di chi li dirigeva.

Un'altra osservazione ed ho finito: si dice, ed oggi siamo al 15 luglio, che al primo di novembre andrà in vigore la legge; ma questa legge non può andare in vigore senza regolamento e senza la modificazione dei regolamenti attuali, e si deve nominare una commissione che vi provveda.

È naturale chiedersi: come è possibile che al primo di novembre vada in vigore la legge?

Facciamo assegnamento sulla solerzia dell'onorevole ministro acciò i professori universitari siano messi nella condizione di fruire senza ritardo di queste miserrime concessioni che voteremo, facendo tacere tutti gli altri sentimenti che ci porterebbero a respingere questa legge.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato

sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pavia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAVIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pavia della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sul disegno di legge n. 488.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Onorevoli colleghi, quando, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, accennai con molto biasimo a questa nuova legge, augurandomi che venisse presto in Senato, non per essere approvata, ma per essere sostituita da un'altra legge che, conservando di questa il buono, eliminasse intieramente quello che vi è di male, io commisi un gravissimo errore, e mal giudicai dell'umore di questa alta Assemblea. Il mio augurio, o piuttosto malaugurio, che la legge non fosse approvata dal Senato, si fondava sulla quasi sicurezza che mi pareva allora di avere, che la maggior parte dei miei ex-colleghi universitari avrebbe indubbiamente dimostrato, come, nonostante la doverosa riparazione economica riconosciuta dal presente disegno di legge, l'aver incastrata appunto su questa doverosa riparazione economica una serie di modificazioni di ordine didattico e scientifico, sarebbe stata causa di tale e tanto male alle nostre scuole superiori da non permettere esitazione alcuna di giudizio ...e di voto! Il mio augurio, o malaugurio, si fondava inoltre sulla persuasione mia che, per quanto il Senato sia stato

spesso costretto ad approvare leggi anche formalmente mal congegnate, i vizi ed i difetti sostanziali e formali di questo disegno di legge sarebbero apparsi tanti e di tale gravità alla grande maggioranza di quest'alta Assemblea, da non far ritenere possibili e desiderabili soltanto parziali ritocchi di emendamenti.

Onorevoli senatori, riconosco francamente e candidamente di essermi ingannato: vedo oggi - e se anche oggi mi inganno, sarò il primo a riconoscerlo - che la grande maggioranza dei professori, dentro e fuori del Parlamento, giustamente preoccupati delle condizioni economiche veramente pietose e vergognose degli insegnanti universitari nel nostro Stato, che pur nelle presenti strettezze finanziarie ha trovato modo di provvedere a quasi tutte le categorie di funzionari, la grande maggioranza, dico, ha finito col non vedere o col chiudere un occhio, e magari tutti e due, sui vizi della legge proposta, contentandosi di porre in rilievo soltanto e principalmente quella parte che, senza dubbio alcuno, merita approvazione e lode incondizionate. Di questo stato d'animo della maggioranza dei miei cari ex-colleghi la responsabilità tocca piena ed intera ai ministri dell'istruzione pubblica, e specialmente a quelli succedutisi in quest'ultimi anni; e sarebbe ozioso ora di ricercare quanto ed in che modo ciascuno di essi ha contribuito a recarlo. Dirò solo in genere, che il torto è dei ministri dell'istruzione pubblica o perchè hanno preteso una troppa eroica rassegnazione da una nobilissima classe di funzionari, o perchè non si sono resi esattamente conto della loro condizione, o perchè in confronto di altre violente masse li considerarono come quantità presso a poco *negligeable*.

Ma, onorevoli senatori, temo di essermi ingannato anche rispetto al sentimento di altri nostri colleghi. La relazione del nostro Ufficio centrale, relazione abile ed indubbiamente fedele interprete del sentimento dei colleghi dell'Ufficio stesso, non registra ombra di dissenso, non accenna neppure di volo ad eventuali difetti e vizi della legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento, e vi propone *sic et simpliciter* di approvarla. Ciò è del resto ben naturale, perchè il relatore è la stessa persona che da ministro dell'istruzione pubblica l'aveva preparata e redatta.

Il mio fiasco poi è addirittura colossale per quel che riguarda uno degli autorevoli, anzi dei più autorevoli membri dell'Ufficio centrale. Avevo infatti creduto che la squisita sensibilità tecnico-legislativa del nostro illustre e carissimo collega Carlo Ferraris non avrebbe in nessun caso tollerato quello che a me sembrava e sembra tuttora infelicissimo *potpourri* legislativo; ed egli invece, come ebbe a dichiarare nell'Ufficio a cui ho l'onore di appartenere, trova altamente commendevole la legge e la considera come un buon primo passo all'auspicata riforma universitaria. Ma nonostante tutto questo, nonostante quello che ha detto oggi l'onorevole Ruffini, il quale ha avuto delle parole molto gentili per noi vecchi professori delle università italiane, ma ha anche accennato che siamo un po' mummificati nelle nostre idee....

*Voce*: No mummificati, ma troppo assoluti!

VITELLI. Non lo ha detto precisamente in questa forma, ma su per giù è lo stesso.

Nonostante dunque tutto questo, anzi appunto perchè mi ero tanto miseramente ingannato nelle mie previsioni, ho il dovere di dirvi le ragioni del biasimo generico che mi permisi di pronunciare, e mi permetto oggi di riaffermare, su questo disegno di legge.

Tanto nella relazione del ministro, quanto in quella del nostro Ufficio centrale la legge viene presentata come riforma didattica scientifica amministrativa, e solo in penombra, specialmente nella relazione dell'onorevole Anile, compare l'intendimento di migliorare le condizioni economiche degli insegnanti. Invece è evidente che i frammenti di riforme didattiche, scolastiche, amministrative, tutti o in massima parte muovono da quell'intendimento principale e sarei per dire unico, di liberare centinaia di nobili e valorosi insegnanti e scienziati, spesso di primissimo ordine, dalle vergognose angustie finanziarie in cui versano.

Non mi piace questa, dirò così, non eccessiva sincerità. Senonchè è giusto aggiungere che non solo nelle questioni più o meno politiche, ma anche in questioni scientifiche appare talvolta una... non eccessiva sincerità. Rammenterò a quelli di voi, onorevoli colleghi, che per caso non lo sanno, come, essendo di moda quaranta o cinquanta anni fa ridurre a composizione strofica tutta la poesia classica greca e romana (Omero, Esiodo, Virgilio ecc.),

assoggettandone perciò il testo a varie e violente e cervelotiche manipolazioni; non rarissimamente i dotti lavori di codesti, diciamo così, strofaioli, erano fatti a questo modo: si cominciava tranquillamente a trasformare il testo di uno scrittore, togliendo ed aggiungendo versi, cambiando accortamente parole e segni di interpunzione, e alla fine con aria di grande sorpresa si constatava che la poesia, quasi senza che il critico lo volesse, era strofica... o piuttosto catastrofica, come l'amico onorevole Scialoja qui vicino mi suggerisce.

Non ci maravigliamo quindi che nella relazione dell'onorevole Corbino - ed anche in parte in quella dell'onorevole Anile - compaia un tantino questo innocente giochetto di prestigio. Comunque sia, voglio affermare qui, in quest'alta Assemblea, che le ragioni economiche della legge sono ragioni sante, che non è concepibile come lo Stato italiano non affermi risolutamente e solennemente il suo dovere di provvedere al benessere materiale degli scienziati e degli insegnanti, i soli, o pressochè soli, come ha detto anche l'onorevole Ruffini, rappresentanti dell'alta coltura e della scienza nel nostro paese; e tanto più degni di amore e di affettuoso interessamento, in quanto la maggior parte di essi nella operosità scientifica e didattica non ambisce e non spera nè ricchezze nè onori. È ben lungi da me il pensiero di svalutare l'opera e le benemerienze di coloro che dalla scienza e dall'insegnamento possono anche ritrarre agiatezza e onesti guadagni; ma ricordate, onorevoli colleghi, che fondamento solido di ogni civiltà è, fu e sarà sempre la scienza pura, la scienza per la scienza, quella che nacque non lontana da noi sulle rive del mare Egeo, nel nostro stesso paese, nell'Italia Meridionale, nelle grandi scuole filosofiche e matematiche, quella con cui il genio ellenico illuminò tutto il mondo che per essa fu civile (*benissimo*).

Non occorrono, onorevole Anile, non occorrono, onorevole Corbino, sottili accorgimenti, non occorre presentare come sapienti e meditate riforme didattiche e scientifiche, espedienti improvvisati che forse per generazioni intere graveranno sulla vita intellettuale delle nostre gloriose Università, solo per non voler dire apertamente, sinceramente, che è impossibile fare della scienza quando per noi e per i no-

stri cari non è assicurata quella decorosa agiatezza che ci liberi dalle giornaliere assillanti preoccupazioni della vita materiale. *Nolite timere in crastinum*, è il motto di Gesù, che l'onorevole Luzzatti genialmente concilia con l'abito del risparmio e della previdenza individuale e sociale.

LUZZATTI. Rispettando anche il primo:

VITELLI. È vero; ma avendo io detto che concilia le due idee, è sottinteso che Ella le rispetta tutte e due. Ora i nostri scenziati, onorevole Corbino, onorevole Anile, onorevoli ministri assenti (ed è naturale che siano assenti, perchè si tratta della pubblica istruzione) (*ilarità*), i nostri scenziati sono evangelici anche essi, *non timent in crastinum*, non si preoccupano del domani, piuttosto *timent in praesentem diem*, e non c'è Vangelo che possa e debba dar loro torto.

Ma le condizioni finanziarie del paese non consentono nuove spese, siano pure indispensabili. Ora io, onorevoli colleghi, non sono, come voi vedete, tepido amico degli scenziati e della scienza che amo al pari dell'anima mia, ma più dell'anima mia amo il mio paese, e ripeto così una parola del Machiavelli. E se per il mio paese è condizione *sine qua non* che risparmi in tutti i modi e non spenda più di quello che spende anche malamente, e se d'altra parte fosse troppo difficile spendere meno male quello che male esso spende; non io vorrei patrocinare qui la causa dei miei ex-colleghi amanti della patria quanto me e forse più di me. Ma è questo il grande merito, se è autentico, della nuova legge. Essa non aumenta, si dice, le spese, mentre reca effettivi e notevoli vantaggi agli insegnanti. Se così è, non può mancare il mio modesto e sincero plauso agli onorevoli Corbino e Anile e ai loro ispiratori e collaboratori. Solo permettetemi di domandare qualche spiegazione di cui per la mia supina ignoranza contabile sento il bisogno.

I professori ordinari avranno seimila lire di più, gli straordinari, quattromila lire di più di quello che attualmente hanno.

A questo fabbisogno si provvede in parte colla soppressione di 88 posti di ruolo degli ordinari e di 30 posti di ruolo degli straordinari, cioè con una economia in cifra tonda di circa un milione e duecentomila lire. E per il resto

si provvede con una diversa e più equa distribuzione dei proventi delle tasse universitarie. « L'erario », dice la relazione del nostro Ufficio centrale, « non subirà alcun onere per effetto di questo disegno di legge »; e d'altra parte non si reca nessun danno alla scienza e agli studi, « perchè », sono sempre parole dell'Ufficio centrale, « i posti che si sopprimono sono meno di quelli che furono sempre scoperti da lunghissimo tempo ».

E alla Camera dei deputati ricordo di aver sentito ripetutamente che questo « lunghissimo tempo » è non minore di quattordici anni. Ma se si sopprimono codesti posti per cui si spendono soltanto sulla carta quei danari, e gli aumenti di stipendio si dovranno, mi figuro, effettivamente pagare, com'è che l'erario non subisce alcun onere? La soluzione dell'enigma è, credo, questa, che i proventi della tassa, ora malamente distribuiti, quando siano distribuiti secondo il criterio della nuova legge, lasceranno all'erario un margine abbastanza rilevante. Credo che sia questo...

CORBINO, *relatore*. No! È una questione di aritmetica che chiariremo molto semplicemente!

VITELLI. Non faccio altre cifre perchè posso sbagliare, e meglio le sentirete dall'onorevole Corbino. Ad ogni modo, comunque vada spiegato l'enigma, l'erario non ci perde, ma ci guadagna; e quando testè ho sentito le lodi dell'onorevole Ruffini all'onorevole Peano, perchè per l'alta cultura universitaria aveva sciolto i cordoni della borsa, ho detto: ma non dà nulla quel signore, assolutamente nulla, guadagna invece un tanto, ecco tutto! (*ilarità*). Sarà colpa mia non aver capito; ma tuttavia sarebbe stato bene dirlo più chiaramente, perchè non si credesse che l'erario appena appena riuscisse a cavarsela senza perdite.

Non ho poi difficoltà alcuna per conto mio ad accogliere la misura di retribuzione proposta per gli insegnanti, la più equa distribuzione dei proventi della tassa e la soppressione dei cento e più posti di ruolo; e ne sopprimerei magari centocinquanta, purchè la soppressione fosse temporanea, poniamo per cinque o per sette anni, e purchè la maggiore retribuzione degli insegnanti non fosse condizionata ai doppi insegnamenti ed alle esercitazioni nelle forme e modi voluti dall'art. 28 *bis* dell'attuale disegno di legge.



E quanto alle esercitazioni non posso ora qui andar troppo per le lunghe e spiegare cattedra per cattedra che cosa esse possono e debbono essere: basti dire che spesso, anzi quasi sempre, esse hanno un valore di molto superiore a quello delle lezioni. Ma ricorderò un particolare molto istruttivo, a mio giudizio. Nelle Università tedesche, le quali (dopo la guerra possiamo dirlo, senza mancare di patriottismo) erano e forse sono ancora metodicamente e sapientemente ordinate e dove alcuni corsi di lezione erano pagati con denaro proprio degli studenti, non avevano gl' insegnanti retribuzione alcuna per le esercitazioni (almeno per quelle che io stesso frequentai): non si capisce nella Università tedesca una retribuzione speciale per quella che è funzione essenziale dell' insegnamento!

DEL GIUDICE. Benissimo.

CORBINO, *relatore*. Ma se ci sono da due anni! In Italia abbiamo le esercitazioni retribuite da due anni

DEL GIUDICE. È un costume nuovo!

VITELLI. Ma, onorevole Corbino, ho detto forse io che le aveva inventate Lei? Ella, tutte le volte che si accenna a qualche malefatta del Ministero dell'istruzione, si agita, insorge e interrompe. Pretende forse al vanto di essere stato il solo ministro dell'istruzione che alla istruzione abbia fatto danno? (*ilarità*).

CORBINO, *relatore*. Il senatore Grassi dice che questa retribuzione si paga anche in Germania.

VITELLI. Non confondiamo: nelle scienze naturali ci sono delle spese perchè c'è bisogno di materiale, mentre nelle esercitazioni della mia Facoltà, dove non ci sono spese di materia prima, non si pagava, se mal non ricordo, se non qualcosa per la biblioteca, ma il professore a questo titolo non guadagnava nulla.

Ciò posto (ripiglio il discorso senza, riferirmi a quel che ho detto ora per incidenza), non ho difficoltà alcuna per conto mio ad accogliere la parte economica del disegno di legge che ora è dinnanzi a noi per l'approvazione; e solo mi ribello a considerare la retribuzione come un compenso per le esercitazioni, per le ragioni che ho accennato or ora.

E poi c'è anche un'altra considerazione da fare. Vedo che anche gli oratori che mi hanno preceduto hanno sempre accennato alla

questione della perequazione, hanno sempre ricorso ai soliti paragoni: c'è un tale che è pagato di più, un tale ch'è pagato di meno. Tutti sappiamo ormai che queste sperequazioni esistono. Ora col nuovo progetto di legge i professori di chimica, fisica, fisiologia, ecc., che hanno un gabinetto, avranno un aumento di stipendio e non faranno neppure un quarto d'ora di più di lezione di quello che han fatto sinora!

Non è così, onorevole Corbino?

CORBINO, *relatore*. Soltanto le esercitazioni di oggi son fatte con quella norma!

PRESIDENTE. Onorevole Vitelli, ella dapprima si lamenta delle interruzioni dell'onorevole relatore, e poi le provoca! (*ilarità*).

VITELLI. Mi perdoni, onorevole Presidente, ma siccome ho visto qualche movimento dell'onorevole collega Corbino, mi è parso opportuno prevenirlo, domandandogli che cosa volesse dire.

Quanto al secondo insegnamento (perchè c'è anche la previsione di un secondo insegnamento), non mi obbligate, onorevoli colleghi, a ripetere e a spiegare tutte le condizioni e garanzie (sulla carta) che la nuova legge enumera: sono scettico, ed ho diritto di esserlo, quando si tratta di siffatte garanzie; ed ho ferma convinzione che, in un avvenire più o meno lontano, si avrà con la nuova legge qualche cosa di peggio degli incarichi famigerati, che in molti casi rappresentarono e rappresentano la degenerazione dell'istituto universitario. E consentitemi solo qualche considerazione generica. I compilatori e gl'inspiratori della nuova legge hanno dimenticato che l'Università non è scuola di cultura, ma è scuola di scienza.

Nelle scuole medie di cultura, e anche nelle scuole superiori esclusivamente professionali, la competenza didattica dell'insegnante è necessario ed utile che sia molto più estesa della sua competenza scientifica; nell'Università scientifico-professionale non è così. Il ginnasio, per esempio, è da noi la scuola media meno sciupata delle altre, infinitamente superiore alla scuola tecnica, e agli istituti tecnici, appunto perchè esso è nelle mani di molto minor numero di insegnanti. Questo lo sappiamo da un pezzo ed è scritto sui boccali di Montelupo. Ci pensi due, tre volte l'on. Anile a non sciupare anche di più il nostro ginnasio con gli improvvisi provvedimenti che egli ora propone e che

sono già (almeno credo) dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Ma nella Università, se non si vuole addirittura ridurla fabbrica a serie americana di professionisti, è tutt'altra cosa. Anche quando l'affinità delle materie è grandissima, non si può in nessun modo ritenere che questa estensione di competenza didattica faccia scientificamente bene. Ricordo un esempio, di cui posso giudicare con una certa sicurezza. Nessuno più di me è convinto che sia un errore avere nelle nostre Università una cattedra distinta di letteratura latina ed una di letteratura greca. Credo che vi dovrebbero essere due o tre professori di « filologia classica », i quali avessero modo, in seguito ad accordo con la Facoltà, di insegnare qualche volta letteratura greca e qualche volta letteratura latina. Questa è la mia convinzione ben decisa. Ma neppure in questo caso non crediate mica che il grecista di elezione, che ha competenza didattica in latino, farà dei latinisti; farà sempre (salvo rarissime eccezioni) dei grecisti. Il suo insegnamento di latino darà quanto abbisogna per l'esercizio di una professione, ma non darà quell'amore e quell'entusiasmo che trasmette solo chi insegna quella scienza, che è la sua scienza prediletta.

L'onorevole Ruffini ha detto che era di parere diverso, ed è ricorso perfino al suo esempio; ma io parlo per le persone in genere, per i professori in genere; un professore eccezionale come il professor Ruffini avrà fatto bene nell'una come nell'altra materia, avrà anzi, come egli dice, fatto meglio in quella che meno gli interessava. In generale, lo spirito scientifico ci viene solo da colui che ad una speciale scienza o parte di scienza ha dedicato la parte migliore della sua attività. Nelle università poi non si tratta già di somministrare notizie che si apprendono meglio dai libri; è appunto lo spirito scientifico che va trasmesso nel discente, e questo, di regola, non si trasmette se non per quella scienza o per quella piccola parte di scienza che è l'anima dell'anima nostra, la vita della nostra vita. In questo concetto, a meno che non si tratti di alcuni gruppi di scienze, dirò così, confluenti (per esempio, alcune scienze matematiche), non dubito di avere tutti consenzienti, meno certamente l'amico senatore Ruffini.

Pensi il Senato se, nonostante tutte le complicate garanzie cartacee, compresa quella del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel quale per colmo di aberrazione si sono introdotti elementi del potere legislativo, pensi il Senato, se con la nuova legge non si condanni la tale o tal'altra scienza a diventare per decenni, e per intere generazioni, pura e semplice esposizione di risultati, tratti magari da manuali, e non ravvivata da continua, viva e scientifica indagine propria.

Onorevoli colleghi, non ho nessuna volontà di trattenermi a lungo; se quello che brevemente vi ho accennato vi piace, al disegno di legge che viene presentato sostituitene un altro:

Art. 1. I professori ordinari di università e di istituti superiori, avranno 6,000 lire in più, gli straordinari 4,000 lire in più di quello che ora hanno.

(A quale titolo? Ditelo voi che di congegni burocratici vi intendete. E mi rivolgo specialmente al mio carissimo amico Carlo Ferraris, che è maestro anche in questo).

Art. 2. a) Il denaro necessario sarà ricavato: da una equa distribuzione dei proventi delle tasse scolastiche (suppergiù come è proposto nel presente disegno di legge).

b) dalla soppressione di  $x$  posti di ruolo per 7 anni, a cominciare dall'anno accademico 1922-23.

Art. 3. Il governo del Re presenterà al Parlamento, non più tardi del 31 dicembre 1929, una riforma organica delle università ed istituti superiori, ed in essa sarà attuato il principio della piena libertà per lo studente di seguire l'insegnamento che vorrà e l'esercitazioni che gli faranno comodo, secondo i concetti così bellamente esposti settimane fa dall'onorevole Del Giudice.

Questo, onorevoli colleghi, nelle condizioni presenti occorre fare, non già introdurre di straforo riforme o riformette, buone o cattive che siano; non connesse allo scopo per cui il disegno di legge fu escogitato.

E vogliate considerare anche la poca serietà di alcune di queste riforme. Le esercitazioni, come ho già detto, sono spesso il meglio che può dare lo scienziato insegnante; ma si è pensato che cogli insegnamenti obbligatori

mantenuti, anzi meglio precisati oggi nel nuovo progetto, le esercitazioni diventano una burletta? E l'orario? In quale Facoltà universitaria ciascun professore, o almeno la maggior parte dei professori, potrà fare tre ore di esercitazioni? Cioè, il professore le potrà fare, ma gli scolari non ci potranno andare. Vedo qui il collega Mazzoni che qualche cosa ne deve sapere; ed anch'io, nella mia carriera di insegnante, tali esercitazioni ho fatte per parecchi anni, quando, beninteso, non erano retribuite. Dovei smettere dopo aver tentato di farle la domenica: perchè non era possibile di farle con l'orario così rimpinzato di insegnamenti obbligatori, come si verifica oggi in tutte le Facoltà.

E si è pensato anche alla possibilità di esercitare (intendo dire: esercitare sul serio, non per burletta) centinaia di giovani? Si risponderà che là dove i giovani studenti sono moltissimi, si possono dividere; vale a dire dove sono cinquecento iscritti, si divideranno in due gruppi di duecento cinquanta ciascuno. Ma me lo dica lei, onorevole Scialoja, che cosa saranno le esercitazioni, non dirò con duecentocinquanta, ma con cento, con cinquanta studenti?

Ho detto quello che penso; e quello che penso, credetelo pure, non è dovuto ad improvvisazione del momento: si tratta di cose che ho ripensate per lunga serie di anni, e forse il mio torto è quello cui accennava il senatore Ruffini, cioè che su esse mi sono adagiato e non so più allontanarmene. Ho studiato anch'io nelle università italiane ed in quelle tedesche: per molti anni ho tenuto dietro alla letteratura pedagogica universitaria, grande sacrificio per me che, quando si tratta di pedagogia sia pure universitaria, cerco ora di tenermi al largo: ho insegnato per più di quaranta anni nella università, e, se l'amor proprio non fa velo al mio giudizio, il mio insegnamento non è stato inutile per l'alta coltura. Avevo dunque il dovere di parlare; ma se a voi, onorevoli colleghi, non piacerà la soluzione che ho proposta, avrete il dispiacere di sentirmi discutere articolo per articolo questo disegno di legge, che comunque parzialmente emendato, sarà sempre, e me lo diceva persino un autorevole membro del nostro Ufficio centrale, un infelicissimo aborto. (*Applausi e congratulazioni*).

### Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi a norma delle leggi 19 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per la gestione per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 488.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto la parola non per discutere il disegno di legge in generale, ma per chiedere alcuni affidamenti d'indole finanziaria al ministro della pubblica istruzione e al relatore del disegno di legge.

Io non mi so spogliare dell'abito finanziario, e sebbene io voglia dare pieno credito alle affermazioni contenute nella relazione Corbino, secondo cui l'approvazione del presente disegno di legge non vorrebbe dire nessun sacrificio

per l'erario, ma anzi un qualche guadagno per l'erario stesso, non posso tacere alcuni dubbi e chiedo su questi qualche spiegazione.

Un primo dubbio si riferisce al contenuto dell'articolo 28-*bis* il quale dà una certa facoltà ai professori ordinari e straordinari di preferire agli incarichi, di cui oggi siano rivestiti, un insegnamento per esercitazioni; ossia un nuovo insegnamento pagato con una remunerazione speciale.

Da fonte autorevole mi è stato riferito che esistono oggi circa 345 incarichi interni, dati cioè a professori ufficiali dell'università o della scuola ove essi insegnano nella duplice qualità di titolari e di incaricati. Questi incarichi interni oggi sono desiderati dai professori in quanto ne ricavano un aumento alle loro retribuzioni, che realmente sono inferiori ai loro meriti. Mentre essi hanno oggi interesse ad avere queste remunerazioni suppletive, coll'organismo del disegno di legge avrebbero invece tutto l'interesse a declinare l'incarico che già essi avessero, preferendo le esercitazioni. In questo modo diventerebbero disponibili 345 incarichi di materie obbligatorie e complementari per i quali sarebbe necessario trovare altrettanti incaricati estranei al corpo dei professori ufficiali. È vero che l'articolo 29-*ter* dà qualche presidio al riguardo, in quanto sembra che faccia dipendere dal rettore e dalla Facoltà e dal Consiglio superiore l'assegnazione, ai professori ufficiali del corso, di esercitazioni o degli incarichi: ma io mi chiedo quanto possono valere questi presidi contro il moltiplicarsi degli incarichi ad estranei, quando vi osti l'interesse diretto degli stessi insegnanti, quando l'insegnante ufficiale abbia interesse a non coprire più un incarico e non riceverne più il compenso relativo per ottenere invece il corso di esercitazione più comodo, meno impegnante e più consono agli studi specifici dell'insegnante. Dubito che i presidi escogitati nell'articolo 29-*ter* siano sufficienti, e per conseguenza chiedo al relatore e al ministro quali avvedimenti abbiano già escogitati, da inserire non nel disegno di legge ma nel regolamento, allo scopo di stringere, quanto più possibile, i freni al moltiplicarsi degli incarichi affidati ad estranei e fare in modo che i professori, adesso investiti di un incarico, siano, per così dire, costretti a tenerlo. Notisi che dal tenerlo essi

non ricaverebbero alcun danno finanziario, perchè da esso, tenuto anche a malincuore per ragioni didattiche, avrebbero quella stessa somma delle sei mila lire che riceverebbero per mezzo del corso di esercitazione.

Un secondo chiarimento si riferisce all'articolo 28-*ter*, il quale ha affermato, come lo aveva già rilevato il senatore Ruffini, il principio che coloro i quali dalla professione ricavano un reddito superiore alle sei mila lire, non possano più ricevere cotesta remunerazione straordinaria delle sei mila lire. Questa è una conseguenza logica del criterio adottato che la remunerazione supplementare debba essere data solo a chi ne ha bisogno, e chi ricava di più dalla professione, non debba aver le sei mila lire. E sta bene. Non discuto il principio e lo ammetto come un dato di partenza, ma, se sta bene il principio, non vedo come stia bene anche l'interpretazione rigida che potrebbe darsi del comma terzo dello stesso articolo 28-*ter*, il quale nega il diritto dell'esercitazione — lo ha rilevato già il senatore Ruffini, — a coloro i quali coprono fuori del proprio istituto un qualsiasi incarico comunque retribuito; di modo che, se un'interpretazione rigida prevalesse, si verificherebbe l'inconveniente che un professionista possa ricevere le sei mila lire, mentre il professore che si dedica esclusivamente alla scienza, solo perchè ha integrato la propria remunerazione con incarichi fuori della propria scuola, con una remunerazione anche inferiore alle sei mila lire, non potrebbe avere il corso delle esercitazioni.

Credo però che l'interpretazione rigida non sia necessaria, perchè sembra a me che il comma terzo di questo articolo 28-*ter* dipenda logicamente dal comma primo, che espone il principio generale quale è quello che coloro i quali guadagnano di più, sia con la professione sia con altre occupazioni, delle 6000 lire, non possano poi incassare queste 6000 lire.

Se questo è il principio generale, pare a me che in via interpretativa e in sede di regolamento, se l'onorevole ministro e il relatore consentono, si possa applicare ai professori, che non esercitino altra professione ma hanno incarichi fuori del proprio istituto, quello stesso trattamento che si fa a coloro che l'esercitano.

Ed avrei finito; ma debbo dare una spiegazione sulla ragione di indole finanziaria che è

stata quella che mi ha mosso a parlare. Qual'è la ragione per cui credo che sia necessario di evitare che si moltiplichino oltre misura questi incarichi? Se non si stringessero i freni col regolamento per ciò che si riferisce all'articolo 29-ter e non prevalesse l'interpretazione che ho dato dell'articolo 28-ter, accadrebbe che si dovrebbero moltiplicare questi incarichi. Ho già detto che sono 345 gli incarichi interni e che ve ne sono altri, non so quanti, forse qualche centinaio, dati fuori della scuola: e voglio accennare a tutti gli incarichi che gl'insegnanti ufficiali hanno nelle scuole superiori di commercio, nelle scuole superiori di agricoltura, nei Politecnici, nelle scuole di farmacia e veterinaria ed in altre per insegnamenti i quali, per evidente affinità di materia, sono affidati ai professori ufficiali delle Università.

Tutti questi incarichi dovrebbero essere dati a persone estranee, ciò che ritengo sarebbe una vera sciagura per la scienza. In nessuna affermazione dell'onorevole relatore mi sono trovato così concorde come in quella in cui egli sostiene che il numero di 945 professori ufficiali è il più alto a cui si dovrebbe arrivare. L'Italia non è un paese che possa fornire un numero maggiore di professori. Le università non debbono assorbire tutti i valori superiori che esistono nel nostro paese: una parte deve anche andare nelle altre carriere pubbliche, nell'industria e nel commercio; e questo numero di un migliaio circa è, ripeto, il numero massimo di persone valrose che possono degnamente coprire il posto di professori universitari. Io non faccio questioni di materie e di specializzazioni, ma abbiamo avuto purtroppo casi di persone mediocri che sono arrivate al posto di professori universitari solo perchè conoscevano bene un piccolo ramo di una materia. Io credo che ciò sia una grande sciagura e convengo quindi perfettamente nell'affermazione del relatore che il numero dei professori universitari non debba superare la cifra che ho citata. Orbene, questi due articoli, se nel regolamento non si rimedierà, aprono la via al pericolo di dovere fra qualche anno trovarsi nella necessità assoluta di fare entrare nel ruolo dei professori ufficiali semplici incaricati nominati oggi in gran furia per sopperire a questi posti vacanti, persone che attraverso parecchi concorsi non sono an-

cora maturi, valori puramente locali che possono anche dare un ottimo contributo, come liberi docenti, al progresso didattico nelle loro discipline, ma non al progresso scientifico. Se li introdurremo oggi tutti e 500, a titolo di incaricati nel corpo dei professori ufficiali, fra 4 o 5 anni ci troveremo di fronte a persone che avranno il possesso di stato, che giustamente si lamenteranno di avere solo le 6000 lire più il caroviveri, di non potere vivere con questa somma, ed avremo preparato le basi sulle quali il Governo e il Parlamento si troveranno costretti ad aumentare il numero dei posti di ruolo. E ciò senza tener conto del danno finanziario immediato, che sarebbe più grave, perchè si dovrebbero sostituire a modeste remunerazioni, che in media si aggirano sulle 2 o 3 mila lire date oggi ai professori ufficiali, altre remunerazioni intorno alla media, tenuto conto del caroviveri, di una diecina di mila lire. Si passi pure sopra a questo danno finanziario immediato che risentirebbero lo Stato ed i bilanci dei singoli istituti superiori; ciò che mi preoccupa gravemente è la possibilità che fra qualche tempo accada, con non piccola iattura dell'erario, un'invasione di elementi meno degni nel corpo universitario.

E questo avverrebbe sicuramente qualora nel regolamento non si fosse meno rigidi nell'applicazione dell'articolo 29-ter e non prevalesse l'interpretazione che ho dato dell'articolo 28-ter. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io molto volentieri mi sarei tacito, tanto più che a me piace in generale di essere logico e dovrò invece parervi illogico.

Io sono in una singolare situazione d'animo, perchè ritengo che questa legge abbia non solo i difetti che sono stati così bene rilevati dal collega Vitelli, e in parte quelli accennati ora dal collega Einaudi (col quale però non completamente consento), ma molti altri ancora; credo anzi che sia un piccolo monumento d'incapacità tecnica legislativa. (*Parità*).

Perciò la conseguenza logica dovrebbe essere quella di respingere questo progetto, ma (qui manca la logica) io devo tuttavia pregare il Senato di votare a favore.

Per più ragioni. Anche il collega Vitelli, il più diretto e reciso avversario di questa legge,

e, direi quasi, precursore nella sua avversione, perchè preannunziò che l'avrebbe combattuta, ha dovuto convenire che la condizione di molti dei nostri colleghi delle Università italiane è tale, che è necessario un pronto soccorso. È assolutamente necessario di intervenire con una legge che restituisca a questi nostri colleghi la serenità d'animo necessaria per gli studi e dirò anche la dignità; perchè quando il professore abbia famiglia (ed è bene per molte ragioni che abbia famiglia) non può più pensare serenamente ai suoi studi preoccupato come è delle necessità quotidiane, alle quali non può sopperire, e non può più procurarsi i mezzi di studio, che molti debbono acquistare da sé. Oggi infatti, mentre in alcune Facoltà lo Stato sufficientemente fornisce i mezzi di studio agli insegnanti, in altre ciò non fa: per esempio, nelle facoltà di legge, se noi non facciamo un grosso sacrificio annuo per comprarci i libri, noi non li avremmo mai. Ora io ho visto parecchi dei miei antichi scolari (perchè sono padre e nonno spirituale di professori), i quali erano pieni di entusiasmo nel momento in cui entravano nell'Università, venire oggi a dirmi; io, caro professore, non posso più comprare i libri e rimango fuori ormai dalla corrente scientifica. Io mi sono sentito stringere il cuore, non soltanto per questi giovani, ma soprattutto per le sorti future dei nostri studi, che non sono più rappresentati da noi, vecchi senatori, ma dai nostri giovani, che sono l'avvenire d'Italia. Orbene, questi giovani sono in condizioni di non poter studiare come si conviene; e questo è un male, a cui si deve portare pronto rimedio, sicchè noi siamo obbligati a chiudere gli occhi sopra tutti i difetti di questo progetto di legge. Se io fossi come l'asino di Buridano e non sapessi quale dei mali è maggiore tra l'approvare e il respingere la legge, mi tratterrei dal parlare; ma di tutti i mali il peggiore è certamente quello di continuare nella condizione presente, che demoralizza molti dei nostri insegnanti. Perciò sostengo che è necessario votare il progetto di legge.

Si dirà forse: perchè non respingerlo e non accettare invece i principî molto sani qui esposti dal collega Vitelli? Ma per far ciò bisognerebbe ricominciare da capo e non sapremmo che cosa ci accadrebbe; anche perchè (ed è la nota più dolorosa del mio discorso) la lunga

mia esperienza non solo di insegnante, ma di senatore mi insegna che oramai in materia di istruzione un progetto non passa al Parlamento se non è pessimo.

*Voci.* È vero.

Questa è purtroppo la condizione delle cose. Ricordate, ad esempio, onorevoli colleghi, (e non se l'abbia a male il mio carissimo amico Rava) quando il ministro dell'istruzione Rava propose un progetto di legge che non era buono e che io combattei, gli accadde che questo progetto fu respinto dal Parlamento.

Allora ne presentò un secondo immensamente peggiore del primo e quello passò.

Ora io non vorrei che si andasse incontro alla medesima sorte in questo momento. Perchè il collega Vitelli, se fosse dittatore, farebbe una buona legge; ma non so se riuscirebbe a farla se fosse ministro, dovendo farla approvare. Dovrebbe fare un decreto legge... ma non li vogliamo più!

È questo il mio timore: che non si riuscirebbe nelle condizioni parlamentari attuali ad avere una legge migliore.

Del resto questo stesso progetto, di cui oggi si tratta, viene dinanzi a noi dopo, una discussione abbastanza lunga, peggiorato e scorretto in tutti i modi dalla Camera dei deputati. E siccome dovrebbe tornarci - io non so che cosa diventerebbe! (*Viva ilarità*).

È una cosa dolorosa; si può riderne, ma si può riderne come si ride di certi dolori, per reazione; ma questa è la condizione delle cose. È forse per colpa di noi professori? Io non so: nè mi pare di aver peccato nella mia vita d'insegnante. Ma il fatto è che il pubblico non ci apprezza. Questo bisogna riconoscerlo. L'Università italiana è cosa, di cui si dice bene in astratto, nei discorsi inaugurali... ma il popolo nostro non ha in vero pregio gli studi e l'Università che li rappresenta. Che se l'Università non meritasse tal pregio, dovrebbe tuttavia il popolo avere in pregio gli studi, e dovrebbe cercare di migliorarli. Mentre invece per portare un qualunque aiuto alle miserande condizioni degli studiosi, si colpiscono gli studi.

Tutte le leggi sulla pubblica istruzione da qualche tempo in qua possono avere migliorate le condizioni degli insegnanti, ma hanno peggiorato senza dubbio le condizioni degli studi universitari. E lo stesso farà questo pro-

getto di legge. Perché - lo avete udito che cosa si vuol fare? - per migliorare gli stipendi dei professori che ne hanno bisogno, si riducono gli insegnamenti.

CORBINO, *relatore*. Non è vero!

SCIALOJA. Non si riducono di numero, ma si riducono di grado, si riducono di dignità; si degradano ad incarichi parecchi insegnamenti che oggi hanno dei titolari. Questo il mio collega Einaudi approvava, questo io disapprovo. Questo il collega Ruffini, fino a un certo punto approvava, questo io disapprovo, e devo dire le ragioni del mio contrario parere.

E rispondo prima al Ruffini, il quale diceva: molte volte l'insegnante si dimostra migliore nella materia che meno conosce; mentre è peggiore come insegnante nelle materie, nelle quali come scienziato è superiore. La risposta l'ha già data, sebbene di passaggio, l'amico Vitelli. Può l'affermazione apparir vera, se voi considerate l'insegnamento universitario da un punto di visto meramente esteriore. La lezione di una materia che non è la nostra, che non è quella, a cui abbiamo dedicato la nostra vita, può avere l'apparenza di una lezione migliore, perchè sarà magari più ordinata, più obbiettiva. Si reciteranno le cose altrui, e, se si ha una certa felicità di parola, si esporranno anche in modo da far credere che le cose che si espongono si sappiano veramente. Ma non si fanno in quel modo che si richiede da un professore universitario. Il buon professore universitario è totalmente diverso dal professore di scuola media o professionale, come ben diceva il collega Vitelli. Il professore universitario deve essere uno scienziato, ed anche là dove il suo insegnamento non ha il solo scopo scientifico, ma anche il professionale, deve essere non tanto il recitatore di cose che si possono trovare molto più chiare e con molta maggior certezza e precisione nei libri, ma deve essere un agitatore di intelletti.

Questa è la sua funzione, e questa agitazione di intelletti, non si fa se non col grande amore, oltre che con la grande dottrina; e il grande amore è uno solo; è quello a cui abbiamo dedicata la nostra vita.

Non per questo dovrà escludersi ogni duplicità d'insegnamento. Ammetto anzi che sia un espediente a cui conviene ricorrere in molti

casi, ma non in quel modo meccanico, assurdo che è ammesso da questa legge, la quale dice che un certo numero di insegnamenti dovrà essere dato per incarico. Ma perchè « *tot* insegnamenti? » E quali sono nelle singole facoltà gli insegnamenti che si dovrebbero dare per incarico, e quali richiederanno invece un titolare? Gli incarichi saranno determinati dal ruolo ridotto degli insegnanti. E come ci regoleremo di fronte alla capacità dei singoli insegnanti? Questi insegnamenti che sono dati per incarico noi vecchi professori li conosciamo, perchè c'è stato un periodo nell'università italiana, in cui per ragioni economiche questo sistema si è seguito (parlo per la mia facoltà perchè in materia universitaria molti ragionamenti possono valere per una facoltà e non per un'altra). Nella facoltà di legge noi abbiamo dovuto sostenere delle battaglie per ottenere che alcune cattedre fossero date a titolari per farne risorgere lo studio. Mi rivolgo al collega Ruffini, che, benchè abbia una barba più bianca della mia, è molto più giovane di me ed è stato quasi mio scolaro: egli deve ricordarsi che io, non canonista, ho sostenuto una lunga battaglia nell'università italiana, perchè si dessero le cattedre di diritto canonico a titolari; quando ciò si è ottenuto, incominciando da lui e dal collega mio Scaduto, abbiamo avuto anche in Italia quello che mancava, la scienza del diritto canonico. Ora con questo sistema degli incarichi, caro Ruffini, il suo diritto canonico, quando Lei non ci sarà più, sarà sempre dato ad incaricati e cesserà ogni ardore di studio: e quella che sarà la sorte di questa materia sarà anche la sorte di molte altre. Dovrà allora farsi innanzi qualche altro e sostenere un'altra battaglia e dovrà dire: risorgiamo, perchè siamo caduti!

Perchè, è bene dirlo, noi stiamo cadendo. Noi ci spaventiamo delle condizioni economiche e finanziarie, e giustamente, perchè sono terribili; ma io sono molto più spaventato della decadenza spirituale d'Italia, e tutte queste leggi e tutti questi nuovi sistemi non sono che abbassamenti continui dello spirito nostro.

Dunque, si può dire, dopo questa invettiva, approverete la legge? Sì, ma spogliandola totalmente di quel nobile carattere, che le si è voluto attribuire anche nella relazione del Corbino, di riforma universitaria. No, questa deve

essere una legge di carattere meramente transitorio, e di mero miglioramento economico della posizione dei professori; noi la dobbiamo votare con la coscienza che la dovremo immediatamente riformare.

Dicevo che questa legge fra l'altre cose, era, dal punto di vista tecnico legislativo, un mostriciattolo; si è parlato di aborto e si è parlato di rospi, anche dal collega Ruffini, pur tanto benevolo; ma essa è un rospaiolo, vi sono molti piccoli rospi. (*Ilarità*). Ve ne mostrerò soltanto alcuni: è assai tardi e non voglio far più ancora tardare il Senato.

*Voci.* No, no, parli!

SCIALOJA. In questa legge si dispone che coloro che esercitano una professione non debbono avere miglioramento. Ora io avrei capito che si dicesse: non debbono avere quel miglioramento che si consegue senza prestazione di opera; perchè essendo dato quasi a titolo alimentare, lo si può negare a chi si procura gli alimenti in altro modo.

Ma così non è, perchè si attribuisce tuttavia al professionista quell'aumento di 6 mila lire che è desunto dalle tasse.

CORBINO, *relatore*. No, non è un aumento. Oggi abbiamo la partecipazione alle quote come forma di esercitazioni!

SCIALOJA. Ma oggi è remunerazione della esercitazione, domani, secondo il progetto, perde questo carattere, perchè accanto a quelle 6000 lire, che si danno senza alcun corrispettivo di opera, si danno altre 6000 lire a coloro che hanno altro insegnamento o che fanno le esercitazioni. Io potrei capire che a colui che dimostra in qualsiasi modo, di avere altri redditi, anche quando è, come il collega Ferraris, proprietario fondiario (*Ilarità*).

FERRARIS CARLO. Non lo sono!

SCIALOJA. ...non si dia quello che è un vero aumento gratuito. Ma invece la legge dice: io ti do l'aumento gratuito, ma quello che non ti do è il corrispettivo dell'altra prestazione. Sicchè se tu avrai un secondo insegnamento o farai le esercitazioni, non ti pago. Si può pensare che sia lo stesso, ma vi dimostro...

CORBINO, *relatore*. Sentirà! C'è la spiegazione!

SCIALOJA. La sentirò! Ma c'è di peggio. Sapete che cosa si fa? Se il professionista è iscritto nel ruolo dei contribuenti per 5900 lire, riceve tutti gli aumenti, sicchè avrà 6000 di

qua e 6,000 di là, oltre le 5,900 che guadagna. Se è iscritto per 6,100 perde la retribuzione universitaria di 6,000, lire. Allora succederà una battaglia coll'agente dell'imposte per rimanere sotto alle 6,000.

Anche quegli infelici i quali hanno un altro insegnamento in un altro istituto perdono tutto, e questi anzi perdono in tutti i casi, come hanno fatto rilevare i colleghi Einaudi e Ruffini. Ora che specie di sconessione è questa?

Ma c'è qualche cosa di peggio; sono osservazioni che io faccio per mostrarvi l'incapacità tecnica legislativa, che ho denunziata.

Sapete come si constata se un insegnante è professionista o no?

Ho una gran paura che questa sia un'idea dell'onorevole Carlo Ferraris; ma ad ogni modo spero di no! (*Ilarità*). Si constata, come si constata il censo dei senatori.

FERRARIS CARLO. Che cosa c'entro io in questa legge che è venuta dalla Camera?

SCIALOJA. Ne sei complice.

La legge contiene questa enormità: si considera come professionista colui che ha pagato la tassa che corrisponde a più di sei mila lire nei tre anni precedenti. Che cosa significa questo tecnicamente? Era molto più semplice dire: chi è professionista in quest'anno, e non già chi ha pagato nei tre anni precedenti. Infatti il professionista che comincia in quest'anno, continuerà per due anni successivi a fare il professionista e a riscuotere le seconde sei mila lire come professore; di poi potrà interrompere per un anno e riprendere in seguito la professione, perchè non avrà le tre annate precedenti di tasse. Ora perchè questa complicazione?

CORBINO, *relatore*. Perchè si son voluti colpire i grossi professionisti!

SCIALOJA. Qui tutti sanno che io non parlo per interesse mio personale e credo di godere abbastanza la stima degli onorevoli colleghi, per parlare, se fosse necessario, anche del mio caso. Io sono stato ministro nel triennio, e per conseguenza non avrei, secondo questa legge, i tre anni di professione. Così diventa un interesse degli insegnanti professionisti di farsi nominare ministri dell'istruzione pubblica! (*Ilarità*).

Che cos'è quello che si vuole colpire? Si potrebbe dire, che non si colpisce il proprie-



tario che paga la fondiaria, ma il professionista pel suo reddito, perchè si ritiene che il professionista sia distratto dai suoi studi; io qui non posso parlare, perchè sono anche professionista, ma credo che non molti professori d'Italia abbiano fatto tanto per la loro materia quanto ho fatto io.

Ma questa è una questione personale. Solo osservo che quel professionista che guadagna cinque mila lire è ugualmente distratto; soltanto ha dato prova di non sapere fare la professione e di essere meno capace di quello che ha un reddito maggiore; ed essendo più incapace, lo si paga con sei mila lire di più! (*ilarità*).

Potrei ripetere osservazioni di tal natura per altri articoli di questa legge, nei quali l'inabile formulazione può produrre un effetto a rovescio di quello voluto.

Concludendo tengo a dichiarare che non voterei questa legge, se non avessi la ferma speranza, che voi tutti vi siate persuasi che essa deve essere al più presto riformata nelle sue parti peggiori, ma che, essendo invece di assoluta urgenza nella parte in cui viene in soccorso ai professori, bisogna votarla, con questa coscienza e con questa dichiarazione.

Se si potesse staccare qualche articolo dagli altri, lo farei volentieri; ma anche di questo io mi lamento, che leggi così importanti vengano al Senato in un tempo, in cui diventa quasi impossibile di rimandarle alla Camera. Le leggi organiche di questa natura dovrebbero essere presentate in tempo, perchè il rinvio alla Camera fosse possibile da parte del Senato, il quale, anche per confessione di molti nostri colleghi della Camera, è più capace di adempiere l'ufficio della revisione tecnica. Molte volte la Camera stessa aspetta l'opera del Senato in questo senso. (*Approvazioni*).

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Non avrei mai pensato di parlare su questo disegno di legge se non ci fosse stata la critica del mio amico Scialoja che ha ricordato la legge del 1909 dicendola cattiva. È vero che egli ha tanto biasimato e criticato questa nuova, definita come un mostro, un rospo, un esempio incredibile, e un monumento d'incapacità tecnica e

legislativa, che io non posso esser sorpreso della critica alla mia legge. Ma debbo esser sorpreso della sua conclusione. Io non ho avuto nessuna parte in questa legge, l'Ufficio del Senato ha creduto di nominarmi, perchè difesi, con cuore memore, le necessità economiche degli antichi colleghi solo dediti alle cure della scienza e della scuola.

SCIALOJA. Non ho parlato di lei onorevole Rava. Anche allora è stato un fatale ed innocente strumento del destino.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. E perchè « fatale strumento »? Fu discussa e approvata. Io non ho capito la logica dell'illustre collega Scialoja, il quale si lamenta del non molto credito, secondo lui, che in certi casi può circondare gli elementi universitari: ma poi non li avvalora con questi suoi aspri commenti. Debbo ricordare soltanto al Senato che la legge del 1909 fu portata al Senato, dopo lunga discussione della Camera, fu poi lungamente discussa dal Senato, relatore valido Mariotti Giovanni, fu combattuta dall'onorevole Scialoja, ma non con una forma acre come quella di oggi, e fu approvata a grande maggioranza dal Senato e diede buona prova e consolidò la spesa e regolò i corsi, e fissò le lezioni, e assicurò le cattedre. Il Senato mi fece l'onore di approvare, durante il lungo periodo nel quale fui al dicastero dell'istruzione, 80 disegni di legge. Io mi domando ora, come questa legge del 1909 è durata fino ad oggi senza variazioni, senza critica.

SCIALOJA. Perchè era cattiva. (*Si ride*).

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Onorevole Scialoja quando ella pone tali principi, mi pare che non renda omaggio al Parlamento italiano, il quale in materia di cultura e di progresso approva, secondo lei, solo leggi cattive.

Quando l'onorevole Scialoja parlava io domandavo a me stesso: come mai l'oratore dotto, e acuto, che ho sentito parlare di argomenti ardui, di politica estera, di amministrazione e perfino di temi finanziari, come quando trattò qui - gli sedevo vicino - di quel difficile intrico finanziario e giuridico che è la liquidazione delle obbligazioni della *Sudbahn*, - e la sua logica veniva dritta e serrata che era un piacere il sentirlo - come mai nella legge dell'Università, ragiona diversamente? Mi duole che in materia di pubblica istruzione un uomo così au-

torevole e così benemerito, un maestro, un rinnovatore degli studi giuridici, vonga a fare solo critiche aspre. E mi domando anche perchè l'onorevole Scialoja, che è stato tanti anni al Governo, ed è senatore autorevole e dotto, e ascoltato, non presenta lui stesso un disegno di legge che rialzi la cultura, che meglio ravvivi le Università italiane, che tolga tutte le ragioni di biasimo che da varie parti si sentono a proposito di questa grave materia. Lo presenti: e noi lo discuteremo; ma badi non vorrei che accadesse che, come egli consiglia al Senato: « È una legge pessima ma vi prego di votarla », si dicesse allora per la sua: « È una legge ottima e vi prego di non votarla. (*Siride, approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale di questo disegno di legge è chiusa, riservandosi però la parola all'onorevole ministro e al relatore.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siccome il Senato deliberò in altra seduta di discutere il bilancio delle colonie appena l'onorevole ministro delle colonie fosse di ritorno, chiedo al Senato se intende proseguire e condurre a termine questo disegno di legge, ovvero lunedì intraprendere la discussione del bilancio delle colonie e di riprendere dopo la discussione di questo disegno di legge.

*Voci. No, no. (Commenti).*

PRESIDENTE. Pongo il quesito al Senato. Coloro che ritengono che lunedì si debba proseguire e condurre a termine la discussione di questo disegno di legge, prima del bilancio delle colonie, sono pregati di alzarsi.

(Il Senato delibera di proseguire lunedì la discussione di questo disegno di legge).

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro del tesoro, nonché l'onorevole ministro della

guerra per sapere se ed in quale misura sia stato aumentato l'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille di Marsala. E ciò in relazione, non soltanto all'accoglimento da parte del Governo di analoga raccomandazione dell'altro ramo del Parlamento, ma della risposta scritta in data 26 aprile u. s. dell'onorevole ministro del tesoro alla interrogazione Martinez e Pullè, con la quale risposta il Governo, in considerazione del ristretto numero dei superstiti, virtualmente aderiva al richiesto aumento, in quanto si faceva riserva soltanto circa la misura di esso; che per altro era proposto nella modesta cifra di lire 3000 annue e per tempo necessariamente assai precario, giacchè i pochissimi superstiti debbono aver tutti oltrepassata, e non di poco, la età di 80 anni.

Martinez, Pullè, Tommasi.

Il sottoscritto interroga il Ministro dei lavori pubblici per sapere se ad attenuare il deficit dell'azienda ferroviaria statale, non creda possa giovare abbassare le tariffe viaggiatori e concedere altre facilitazioni, quale il ripristino dei biglietti di andata e ritorno come nell'anteguerra.

Fracassi.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle Poste sulla minacciata soppressione del servizio postale diretto tra Napoli e Palermo.

Libertini.

#### Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del tesoro per sapere se non creda conforme ad equità e giustizia onde ovviare a lamentate odiose disuguaglianze di trattamento nell'applicazione di un medesimo testo di legge, di provocare una modificazione all'articolo 59 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1791 intesa a determinare un'unica data pel collocamento a riposo, quella cioè della scadenza dei due anni stabiliti in detto articolo.

Rebaudengo

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1922

Annuncio di risposta scritta  
ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Venzi.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Dichiaro di essere agli ordini del Senato per lo svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Brazzà sarà iscritto all'ordine del giorno subito dopo la discussione del bilancio delle colonie.

Così rimane stabilito.

Lunedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488);

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485).

IV. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 494).

V. Svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi, al presidente del Consiglio, e agli altri ministri.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

VENZI. — Per sapere quale sia il suo pensiero sull'aspirazione dei licenziati delle scuole di farmacia nelle Università ad ottenere il titolo di dottore in farmacia; e se, riconosciuta giusta tale aspirazione, come sembra indiscutibile, intenda provvedere sollecitamente a soddisfarla.

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore di pubblica istruzione, vedute le domande degli studenti in farmacia al fine di ottenere che alla fine dei loro studi venga concessa la laurea in luogo del diploma;

Preso in esame l'attuale ordinamento degli studi nella scuola di farmacia;

Considerato che presentemente il corso degli studi per farmacista è di tre anni, e che i corsi di fisica, di botanica e di farmacologia sono corsi speciali, di natura più elementare che quelli normali;

Che gli studenti di farmacia frequentano il laboratorio di chimica farmaceutica per soli due anni;

Ha espresso il parere che la proposta non possa trovare accoglimento.

Il Ministero ritenute fondate le ragioni adottate dal Consiglio superiore si è uniformato al parere da lui espresso.

*Il Ministro*

ANILE.

Licenziato per la stampa l'11 agosto 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.